



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 07-05-2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIUMICINO.

IL SINDACO

Premesso che:

- I primi focolai di *Aedes albopictus*, conosciuta in Europa come zanzara tigre, sono stati documentati nel Comune di Fiumicino, così come lungo quasi tutto il tratto costiero laziale, nel biennio 1999-2000 e dal 2000 la specie è saldamente radicata nell'intero territorio cittadino;
- La modificazione climatica conseguente al surriscaldamento del pianeta, registrata da decenni e che ha trasformato aree temperate, quali l'Italia, in ambienti sempre più caldi e tropicalizzati, con picchi elevati di temperatura e umidità dell'aria concentrati soprattutto nei mesi da aprile a novembre, ha determinato una situazione ambientale simile a quella del Sud-Est Asiatico, che è l'habitat originario della zanzara tigre, rendendone possibile la rapida diffusione e l'infestazione osservata;
- Le specifiche caratteristiche del ciclo biologico di questa zanzara e l'aggressività che essa manifesta per uomo ed animali a sangue caldo, contraddistinta tipicamente da attività di puntura nelle ore del giorno e nei luoghi all'aperto, soprattutto in ambiente urbano rispetto a quello silvestre, sono in grado di determinare non solo un elevato fattore di disturbo e nocimento a chi viene punto, ma anche di provocare la trasmissione all'uomo di malattie infettive attraverso la puntura di zanzare femmine, qualora infette;
- Nell'estate del 2007 in Emilia Romagna si è verificato il primo focolaio epidemico di febbre da virus Chikungunya in Europa, evidenziando così un rischio sanitario connesso con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;
- Nell'estate del 2017 sono stati registrati nelle località laziali vicine al nostro Comune ovvero a Roma, Anzio e Latina, i primi focolai di Chikungunya;
- L'estrema vicinanza dell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci", con il suo elevato flusso di passeggeri da tutto il mondo, così come di merci e prodotti, anche dalle aree tropicali ed equatoriali, dove non solo è stabilmente presente la zanzara tigre, ma è anche diffuso il virus Chikungunya, potrebbe configurarsi come potenziale punto di ingresso del virus, non solo nel Comune di Fiumicino, ma anche in tutto il territorio nazionale;
- Gli ambiente in cui la zanzara tigre depone le uova e in cui si sviluppano le larve sono rappresentati da qualsiasi luogo in cui si possono raccogliere anche piccoli volumi di acqua stagnante, quali ad esempio:
 - tombini e griglie di raccolta delle acque;
 - bottiglie di vetro o plastica;
 - lattine;
 - barattoli;
 - tappi di bottiglia;
 - sottovasi;
 - secchi;
 - bacinelle;
 - recipienti di vario tipo, inclusi quelli per la raccolta e il deposito di acqua ad uso irriguo di orti e giardini);
 - innaffiatori;
 - copertoni di veicoli stradali;

- carcasse di auto;
- teli di nylon e buste di plastica abbandonati nell'ambiente, in cui si formano piccoli avvallamenti capaci di contenere acqua;
- grondaie ostruite;
- abbeveratoi per uccelli e altri animali;
- sifoni di fogne.
- Nel periodo da aprile a novembre, date le condizioni climatiche favorevoli, dalle uova di zanzara tigre, deposte in acqua e che restano in essa sommerse, si sviluppano le larve;
- Gli individui adulti di questa zanzara trovano rifugio nei luoghi in cui è presente erba alta e tra le sterpaglie e i cespugli;

Valutato che:

- La lotta alla zanzara tigre, per avere efficacia, deve andare a ridurre l'accrescimento numerico della popolazione, rimuovendo quindi i focolai larvali dall'ambiente mediante l'uso di specifici trattamenti;
- Gli interventi di disinfestazione sulle zanzare adulte, poiché impiegano composti molto persistenti e con impatto ambientale considerevole, non esistendo insetticidi in grado di agire solo sulle zanzare adulte, non devono essere mai utilizzati per scopi preventivi, né a calendario;
- Al fine di evitare ogni eventuale danno alla salute pubblica e a quella degli ecosistemi, sull'intero territorio comunale non è consentito l'utilizzo di preparati adulticidi che presentino sull'etichetta, ai sensi del *Regolamento CE 1272/2008 (Classification, Labelling & Packaging, C.L.P.) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscela pericolose*, le seguenti indicazioni di pericolo, dette "frasi H", che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa: H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H332 H 335 (ovvero sostanze letali/tossiche/nocive per via cutanea o in grado di determinare danni e/o irritazioni oculari e/o respiratorie). Inoltre il prodotto non deve essere classificato con il codice H351 (sospettato di provocare il cancro);
- Ai sensi della normativa nazionale vigente e a salvaguardia delle specie selvatiche, i trattamenti contro le zanzare adulte sono vietati nelle aree protette della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (R.N.S.L.R.) in territorio comunale e nei Siti di Importanza Comunitaria S.I.C. IT6030023 "Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto" e S.I.C. IT6030024 "Isola Sacra" e nella Zona di Protezione Speciale Z.P.S. IT603002 "Lago di Traiano" nel Comune di Fiumicino;
- Ai sensi del D. Lgs. 150/2012, che recepisce la Direttiva Europea 2009/128/CE, la quale istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, a tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute umana, si impone la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato;
- A tutela di tutti i cittadini, ed in particolare di quelli afflitti da una rara e pericolosa malattia denominata "Sensibilità Chimica Multipla" (MCS), che causa in chi ne è affetto la comparsa di simultanee e molteplici reazioni allergiche ai composti xenobiotici ambientali, l'Amministrazione comunale intende adottare quali azioni prioritarie di contrasto alla zanzara tigre, quelle riguardanti la prevenzione e la lotta larvicida mediante utilizzo di prodotti biologici (*Bacillus Thuringiensis* variante *Israelensis*, molto efficace contro le larve di zanzara e assolutamente innocuo per gli animali "non bersaglio");
- I provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi nelle aree pubbliche, da soli non bastano a contenere l'accrescimento di questa popolazione, ed è necessario che anche i privati intervengano nelle aree di propria competenza, riducendo così i rischi sanitari associati alla presenza di zanzara tigre;

Tenuto conto che nel caso in cui si dovessero verificare eventi, sospetti o conclamati, di Chikunguya o di altre arbovirosi trasmesse da zanzare o in situazioni di infestazioni localizzate particolarmente consistenti, sia in aree pubbliche che private, associate a rischi sanitari, l'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare direttamente i trattamenti adulticidi e larvicidi, al fine di rimuovere i focolai larvali, riservandosi anche di intervenire con specifiche ordinanze contingibili ed urgenti;

Valutata anche la necessità di porre in essere, unitamente alle disposizioni di cui al presente provvedimento, una attività di campagna divulgativa rivolta alla cittadinanza e alla popolazione in generale, al fine di informare sui corretti accorgimenti e comportamenti da porre in essere per contrastare l'infestazione da zanzara tigre su tutto il suolo comunale, incluse le imprese e le attività ubicate in aree critiche per la proliferazione di questo insetto, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito e di parcheggio, vivai e altre attività produttive in cui si possono creare delle piccole raccolte di acqua destinate a diventare dei focolai larvali;

Vista la Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario regionale", in particolare l'art. 13, ("Attribuzione dei Comuni") e l'art. 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

Vista la Legge Regione Lazio n. 14 del 06/08/1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

locali”, nello specifico l’art. 7 bis (“Sanzioni amministrative”) e l’art. 50, comma 5 (“Competenze del sindaco e del presidente della provincia”);

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Testo Unico Ambientale”, nello specifico l’art. 3-quarter (“Sviluppo sostenibile”);

Visto il Regolamento (CE) n. 1278/2008 del 16/12/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Vista la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0017200 del 16/06/2016 “Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzara tigre (*Aedes albopictus*) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika – 2016”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0029249 del 28/09/2017 “Focolai autoctoni di infezione da virus Chikungunya – 2017”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0014836 del 18/05/2018 inerente “Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.), con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0006036 del 27/02/2019 inerente “**Proroga** – Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.), con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018 e Piano nazionale di sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2018”;

Vista la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozione della Salute e Prevenzione. Registro Ufficiale U. 0269747 del 05/04/2019, avente come oggetto: “**Proroga** – Ministero della Salute Circ. 0006036 del 27/02/2019. Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.), con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018 e Piano nazionale di sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2018”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0010381 del 05.04.2019 “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019”;

ORDINA

Per tutte le motivazioni precedentemente espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate.

A decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento e fino al 31 Dicembre 2021

• **A tutta la cittadinanza:**

- **di non abbandonare** in alcun luogo aperto, inclusi cortili, balconi, terrazzi e lastrici solari, oggetti o contenitori di qualsiasi tipo e dimensione, in cui si possa raccogliere e permanere acqua piovana, anche temporaneamente, al fine di evitare di creare le condizioni per il verificarsi di focolai larvali e di infestazione di zanzara tigre;
- **di svuotare ogni giorno, e possibilmente lavare e/o capovolgere, quando non utilizzato**, qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua, come sottovasi, bacinelle, secchi, innaffiatori, piccoli abbeveratoi per animali domestici, evitando di immettere queste acque nei tombini;
- **di coprire** gli eventuali contenitori inamovibili di acqua, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione di orti e giardini, con coperchi a tenuta o teli di plastica ben tesi, al fine di evitare possibili ristagni di acqua piovana, e se non possibile, posizionare della rete zanzariera ben tesa come chiusura;
- **di sostituire** l’acqua nei contenitori di fiori freschi nei cimiteri con sabbia o terra inumidite e, in caso di utilizzo di fiori finti, di riempire il contenitore in cui sono posti con sabbia o terra;
- **di introdurre** nelle acque di laghetti, vasche e fontane ornamentali, gli esemplari di specie ittiche larvivore, quali pesci rossi (*Carassius auratus*) e gambusie (*Gambusia holbrooki*), in ragione di n. 2 pesci rossi/m² o n. 3-4 gambusie/m²; i contenitori in cui sono immessi questi pesci non devono però essere in contatto con i corsi d’acqua superficiali, sia naturali che artificiali (canali di bonifica), al fine di tutelare la biodiversità locale;
- **di prosciugare** completamente le piscine non in esercizio e, qualora esse vengano ricoperte con teli, di svuotare mediante pompaggio e entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua che si è eventualmente accumulata sopra di essi;
- **di non utilizzare** pneumatici come zavorre per teli di plastica o per altri scopi che richiedano la loro esposizione all’aperto, al fine di evitare che nei ristagni di acqua vi possano ovideporre le zanzare tigre;
- **di convogliare** in appositi dispositivi di scarico la condensa di acqua in uscita dagli impianti di climatizzazione;
- **di provvedere** allo sfalcio periodico dell’erba in cortili, terreni e aree incolte o improduttive;
- **di evitare** innaffiamenti continui delle aree cortilizie esterne alla proprietà, per non favorire la

- proliferazione di zanzare;
- **di mantenere** i cortili e le aree aperte sgombri da qualsiasi genere di rifiuti, da sterpaglia e da sterpi e di sistemarli in modo da evitare il ristagno di acqua meteorica o di qualsiasi altro genere;
 - **di evitare** ogni eventuale raccolta d'acqua anche in spazi poco accessibili o nascosti, quali intercapedini, sotterranei, cantine, vespai, ecc.;
 - **di mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, per evitare l'accumulo di acqua;
 - **di pulire bene** i vasi delle piante prima di riporli all'interno per l'inverno o prima di esporli all'esterno in primavera, per non favorire la schiusa delle uova invernali che avviene a seguito delle temperature più miti e dell'innaffiamento;
 - **di mantenere** in perfetta efficienza i tombini di giardini, cortili e spazi condominiali effettuandone la pulizia almeno due volte all'anno e soprattutto prima dell'inizio degli interventi antilarvali;
 - **di trattare** periodicamente le acque nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, impiegando idonei prodotti antilarvali, principalmente quelli microbiologici (come il batterio "*Bacillus Thuringiensis* var. *Israelensis*"), registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso e reperibili presso i rivenditori specializzati di prodotti agricoli (ad esempio vivai e rivendite agricole) e presso alcune farmacie.

La periodicità del trattamento deve essere appropriata a quella del prodotto utilizzato ed indicata in etichetta. Il trattamento può essere effettuato dai proprietari stessi o dagli utilizzatori degli spazi privati o da imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio come ditte che eseguono servizi di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. In ogni caso, dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento. Inoltre i trattamenti andranno eseguiti entro 3-4 giorni dopo ogni precipitazione meteorica, anche nel caso in cui proprietari o utilizzatori siano assenti per lungo tempo.

La periodicità dei trattamenti deve essere sempre garantita.

Perciò, in alternativa, qualora non si possa assicurare un trattamento costante, è necessario provvedere alla chiusura di tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera, che deve essere mantenuta integra e sgombra da foglie e detriti, per favorire il deflusso dell'acqua piovana.

I trattamenti adulticidi nelle aree verdi di pertinenza non vanno mai eseguiti a scopo preventivo, né a calendario. **E' una opzione a cui ricorrere solo in caso di presenza realmente molesta di zanzare (ovvero elevata densità di adulti) e va eseguita in modo tale da non arrecare danno alle persone e alle specie non bersaglio, quali gli insetti impollinatori (api e bombi).**

I trattamenti adulticidi devono comunque essere effettuati sempre insieme agli interventi preventivi e larvicidi, altrimenti continuerà lo sviluppo di adulti in grado di ripristinare in pochi giorni la popolazione di zanzare adulte preesistente al trattamento.

I prodotti da impiegare sono quelli specificatamente autorizzati contro le zanzare adulte, registrati per tale uso presso il Ministero della Salute. E' opportuno utilizzare o far utilizzare prodotti formulati come soluzioni concentrate acquose o con solventi di origine vegetale, senza solventi organici (derivati del petrolio);

- L'impiego di attrezzature di dispersione aerea, quali atomizzatori e nebulizzatori, deve essere effettuato in maniera appropriata e tale da non generare una propagazione aerea di insetticidi oltre il sito trattato;
- Non impiegare prodotti Presidi Medico Chirurgici che contengano sostanze o miscele chimiche che risultino letali o irritanti per cute, occhi e sistema respiratorio o sospettate di provocare il cancro (classificate con frasi H nella scheda di sicurezza: H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H332, H335, H351, come sopra indicato) a tutela della salute pubblica;
- A protezione degli ecosistemi acquatici in territorio comunale, sia naturali che di bonifica, non andranno irrorate con alcun prodotto insetticida le aree dei canneti e/o della vegetazione spondale. Qualora si ravvisassero situazioni di massiccia infestazione di esemplari di zanzara tigre in detti habitat, aventi in prossimità abitazioni e/o attività produttive e/o obiettivi sensibili (ad es. scuole, presidi sanitari, comunità per anziani), andrà data comunicazione all'Unità Operativa Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale, che provvederà a fornire specifiche ed idonee indicazioni trattamentali, interessando anche il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM 3 e gli altri Enti competenti;
- **Ai Consorzi, alle Aziende Agricole e Zootecniche e a chiunque detenga animali, sia di affezione che di allevamento:**
- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti e i depositi idrici, anche quelli ubicati negli spazi aperti, in modo da evitare la formazione, anche temporanea, di raccolte d'acqua stagnante;
- **di provvedere** autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
- **Ai responsabili di cantieri fissi e mobili:**

- **di evitare** le raccolte di acqua in aree di scavo, nei bidoni o in altri contenitori o, qualora l'attività richieda la presenza di contenitori di acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica oppure devono essere svuotati periodicamente, non oltre i cinque giorni dall'accumulo;
 - **di provvedere**, nel caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo, delle attrezzature e dei materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua;
 - **di procedere** autonomamente con la disinfestazione qualora si riscontri la presenza di zanzare adulte;
 - **Ai soggetti, pubblici o privati, gestori di corsi d'acqua e di sistemi ferroviari e stradali:**
 - **di mantenere** in perfetta efficienza i corsi d'acqua e le canalizzazioni di scolo delle acque meteoriche, in maniera da evitare che si accumulino rifiuti in grado di bloccare il deflusso delle acque;
 - **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e di attività industriali, artigianali e commerciali, inclusi i cantieri navali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, di stoccaggio di materiali da recupero e di rimessaggio e/o manutenzione di imbarcazioni:**
 - **di adottare** tutti i provvedimenti atti ad evitare la formazione di raccolte d'acqua nei rottami, nei materiali e nelle imbarcazioni, come ad esempio stoccare i materiali e le imbarcazioni al coperto oppure sistemarli all'aperto ma con copertura di telo impermeabile ben fissato e teso, di modo da non formare avvallamenti e pieghe in cui si possa raccogliere acqua;
 - **di procedere** a trattamenti di disinfestazione e dei potenziali focolai larvali entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica, qualora non si possano applicare i provvedimenti sopra descritti;
 - **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni d'auto o assimilabili, e alle attività di riparazione e vendita o in generale a chi detiene copertoni:**
 - **di stoccarli** al coperto o in container dotati di chiusura ermetica, dopo averli svuotati completamente dall'eventuale acqua raccolta,
- oppure:
- **di disporli** all'aperto accatastati a piramide, dopo averli svuotati dell'eventuale acqua presente, ricoprendoli con telo impermeabile ben fissato e teso, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua dopo ogni pioggia.

In caso di documentata impossibilità a procedere come sopra indicato, è necessario provvedere al trattamento antilarvale con cadenza quindicinale e inoltre ogni 3-4 giorni da ogni evento meteorico consistente (a partire da 3 mm di precipitazione atmosferica).

Il rispetto della periodicità dei trattamenti antilarvali e adulticidi deve essere conforme al tipo di prodotto utilizzato, come indicato in etichetta.

Comunicare data, nominativo della ditta di disinfestazione e prodotto utilizzato (a mezzo pec: protocollo.generale.comune.fiumicino.rm.it indirizzata a: Unità Organizzativa Progetto Città Sostenibile).

In ogni caso, vanno concordati tempi brevi di smaltimento dei copertoni fuori uso da parte delle ditte specializzate, per evitare quanto più possibile che lo stoccaggio si protragga a lungo.

- **A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di fiori e piante, aziende agricole, orti e appezzamenti di terreno:**
- **di eseguire** l'innaffiatura diretta a mezzo pompa; in caso di innaffiatura manuale, il contenitore dell'acqua deve essere riempito di volta in volta e successivamente all'uso va sempre svuotato;
- **di sistemare** i contenitori e altri materiali (esempio teli di plastica) in modo che non si formino ristagni d'acqua;
- **di chiudere** eventuali serbatoi d'acqua con coperchi a tenuta o con rete zanzariera ben tesa, senza avvallamenti favorevoli al ristagno di acqua;
- **di eseguire** adeguate verifiche e trattamenti dei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla vendita;
- **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di mastelli e contenitori idonei alla raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilabili:**
- **di stoccare** mastelli e contenitori dei rifiuti in luogo coperto o in container dotati di chiusura, dopo averli svuotati di eventuale acqua raccolta all'interno, o in alternativa di coprirli con telo impermeabile

- ben posizionato in modo da non favorire raccolte d'acqua piovana;
- **di svuotare** mastelli e contenitori di rifiuti dall'acqua accidentalmente contenuta prima di consegnarli allo smaltimento e alla raccolta porta a porta;

Qualora non sia possibile procedere come indicato, bisogna eliminare i focolai larvali con prodotti appositi, da utilizzare con la cadenza specificatamente indicata sul prodotto stesso e comunque sempre entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

- **Agli amministratori di condominio e di consorzi residenziali:**
- **di comunicare**, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'elenco dei condomini da loro amministrati che abbiano attivato un programma di lotta antilarvale per il controllo della diffusione della zanzara tigre, indicando il prodotto impiegato, la cadenza e la ditta che ha eseguito i trattamenti, la quale deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio (inoltrare all'Unità Organizzativa Progetto Città Sostenibile, a mezzo pec protocollo.generale.comune.fiumicino.rm.it);
- **I soggetti privati** possono eseguire il trattamento contro le zanzare adulte negli spazi verdi di propria competenza, purché si tratti di situazioni di evidente infestazione con grande disagio per le persone e comunque solo dopo aver posto in essere gli idonei trattamenti preventivi. Essi devono dare comunicazione con preavviso di 7 giorni lavorativi, allegando la scheda tecnica del prodotto adalticida impiegato (da inviare a mezzo pec protocollo.generale.comune.fiumicino.rm.it, all'Unità Organizzativa Progetto Città Sostenibile).
- **I Responsabili Tecnici delle Ditte specializzate e abilitate alla disinfestazione** devono ispezionare con cura le aree esterne da trattare, in modo da valutare le effettive condizioni di infestazione da zanzara tigre che ne motivino l'utilizzo di strategie di lotta integrata.

Essi devono redigere anche un verbale di sopralluogo, che va controfirmato dal committente ed inviato in copia a mezzo pec protocollo.generale.comune.fiumicino.rm.it all'Unità Organizzativa Progetto Città Sostenibile.

- **All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con larvicida, i vasi di fiori freschi vanno riempiti con sabbia o terra umide al posto dell'acqua o con sabbia o terra in caso di fiori finti. Tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (ad es. gli innaffiatori o simili) vanno sistemati in modo da evitare che diventino fonte di ristagno di acqua in caso di pioggia. La disponibilità di acqua trattata verrà indicata da appositi cartelli posti all'ingresso dei cimiteri. Pertanto, dove non indicato, si dovrà provvedere come illustrato.

PRECISA CHE

- Per gli **interventi larvicidi**: si devono impiegare prodotti di natura biologica;
- Per gli **interventi adalticidi**: vanno utilizzati solo composti registrati come Presidi Medico Chirurgici (PMC), con alto potere abbattente e bassissima tossicità e nocività per uomo, animali superiori e insetti pronubi;

DISPONE CHE

Ferma restando l'applicazione di sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia, la violazione alla presente Ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali) e s.m.i.

La Polizia Locale, il personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3, gli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria, e ogni altro soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente, sono incaricati delle attività di controllo dell'applicazione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza ha validità dalla data odierna e fino al 31 Dicembre 2021, riservandosi di stabilire ulteriori disposizioni qualora si verificassero significativi scostamenti termici dovuti alle modificazioni climatiche in atto.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite: affissione all'Albo Pretorio online per tutto il periodo di validità dello stesso; comunicati stampa; comunicazione agli Amministratori di Condominio; comunicazione alle Associazioni di categoria direttamente interessate; nonché ogni altro mezzo ritenuto opportuno e necessario per la sua divulgazione.

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a:

- Corpo di Polizia Locale - Sede;
- Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3;
- Arma dei Carabinieri;

- Polizia di Stato.

DISPONE ALTRESI' CHE

In caso di presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya, di altre arbovirosi, di Malattia da Virus Zika (MVZ) o di situazioni di infestazione particolarmente consistente, con associati rischi sanitari, in aree limitrofe ai luoghi sensibili come scuole, presidi sanitari, strutture per anziani e simili, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3, il Comune provvederà ad effettuare direttamente i trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai, in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti da parte di destinatari specificatamente individuati o ad addebitare loro i costi qualora l'attività sia stata svolta dall'Amministrazione comunale.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso:

- *Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;*
- *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999.*

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005